

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3437-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO e PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 20 aprile 2022

(Relatore: **MELILLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELILLI, TORTO, BITONCI, UBALDO PAGANO, PELLA, SCHULLIAN,
TRANCASSINI, DEL BARBA, PETTARIN, FASSINA**

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere

Presentata l'11 gennaio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! Negli ultimi anni le Camere hanno subito una progressiva erosione dei tempi per l'esame parlamentare del disegno di legge del bilancio dello Stato. Tale processo ha raggiunto il proprio culmine nell'ultimo biennio, allorquando il

ramo del Parlamento che ha discusso il provvedimento in seconda lettura (in un caso il Senato della Repubblica, in un altro caso la Camera dei deputati) non ha apportato modifiche al testo approvato dall'altra Camera al fine di consentirne l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario, evitando in tal modo la conseguente necessità dell'esercizio provvisorio.

Si tratta di un processo involutivo i cui primi segnali si erano manifestati già dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, che, nell'abrogare la precedente legge 5 agosto 1978, n. 468, aveva fissato un nuovo termine per la presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità alle Camere, portandolo dal 30 settembre al 15 ottobre di ogni anno. Tale processo ha subito una decisa accelerazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2016, n. 163, che, nel quadro dell'integrazione dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e del bilancio dello Stato in un unico provvedimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 15 della legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, da un lato ha differito dal 20 al 27 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, dall'altro lato ha differito dal 15 al 20 ottobre il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato. In questo quadro, accanto al differimento dei termini legislativi sopra richiamati, si è verificato, in via di fatto, un costante e crescente ritardo da parte del Governo nella trasmissione del disegno di legge del bilancio dello Stato rispetto ai termini previsti dalla legge. In particolare, il ritardo è stato pari a nove giorni nel 2016 e nel 2017, a undici giorni nel 2018, a tredici giorni nel 2019, a ventinove giorni nel 2020 e a ventidue giorni nel 2021. È stato così progressivamente eroso, e quasi completamente annullato negli ultimi due anni, il tempo ordinariamente dedicato all'esame parlamentare del disegno di legge del Governo in seconda lettura, senza che fosse fornita alle Camere una tempestiva e adeguata informazione circa le motivazioni della tardiva presentazione.

Per ovviare a tale situazione è stata presentata, a mia prima firma e con le sottoscrizioni di tutti i capigruppo presso la Commissione bilancio, la presente proposta di legge, che apporta modifiche puntuali alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica. La formulazione originaria del testo, all'articolo 1, reintroduceva il termine del 20 settembre, vigente prima della legge 4 agosto 2016, n. 163, per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. In secondo luogo, anche in considerazione del ripristinato termine del 20 settembre, il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato veniva conseguentemente anticipato al 10 ottobre, in modo da garantire un tempo adeguato per il suo esame parlamentare, tenuto conto del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività conoscitiva dinanzi alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede congiunta. Inoltre, allo scopo di assicurare il necessario coinvolgimento delle Camere, il testo presentato introduceva la disposizione che prevede che, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine del 10 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

A seguito dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, nell'ambito dell'esame in sede referente del presente progetto di legge, è emersa tuttavia la necessità, su conforme avviso del Governo, di stabilire per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza un termine successivo a quello originariamente proposto, al fine di consentire la trasmissione di dati macroeconomici e di finanza pubblica attendibili da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dall'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT, infatti, si è appreso che il predetto Istituto già dal 2014 ha anticipato la diffusione dei dati sul deficit e sul prodotto interno lordo rispetto alla scadenza euro-

pea del 30 settembre, fissandola al 22 o al 23 settembre, a seconda della struttura della settimana. La data del 22 settembre pertanto rappresenterebbe attualmente, secondo l'ISTAT, il massimo anticipo possibile per assicurare stime di alta qualità, robuste e affidabili dei conti nazionali.

Alla luce di tali considerazioni si è dunque ritenuto opportuno differire il termine inizialmente previsto dal testo per la presentazione della Nota di aggiornamento medesima al 25 settembre, con un anticipo di due giorni rispetto all'attuale disciplina. Rispetto al testo originario, anche il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato è stato conseguentemente differito al 15 ottobre, data che risulta, quindi, coincidente con il termine previsto per la presentazione del progetto di Documento programmatico di bilancio alla Commissione europea e all'Eurogruppo. Viene mantenuta invece inalterata la previsione del testo originario secondo cui, in caso di mancato rispetto del termine per la presentazione del disegno di

legge di bilancio, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo.

Infine, l'articolo 2 della presente proposta di legge dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La proposta di legge è stata esaminata in sede consultiva dalla Commissione affari costituzionali, che ha espresso parere favorevole sul testo, come modificato in sede referente.

In virtù dell'ampia condivisione tra le forze politiche che ha accompagnato la presentazione e l'esame della proposta di legge, auspico pertanto una rapida approvazione della stessa al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni in essa contenute già dalla prossima sessione di bilancio.

Fabio MELILLI, *relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3437, recante modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato come il provvedimento modifichi la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), incidendo sui tempi del ciclo della programmazione di bilancio nazionale, al fine di evitare che, in caso di differimento del termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e per i ritardi verificatisi rispetto ad esso, venga progressivamente eroso il tempo dedicato all'esame parlamentare del disegno di legge in seconda lettura;

rilevato, per quanto concerne il rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « sistema contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge
31 dicembre 2009, n. 196)*

1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *b*), le parole: « 27 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre »;

2) alla lettera *d*), le parole: « 20 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* In caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine di cui al comma 2, lettera *d*), il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente alle Camere sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge
31 dicembre 2009, n. 196)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) alla lettera *b*), le parole: « 27 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « **25** settembre »;

2) alla lettera *d*), le parole: « 20 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « **15** ottobre »;

b) *identica.*

Art. 2.

(Entrata in vigore)

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0182650